

STATUTO DEL
GRUPPO STORICO SBANDIERATORI E BALESTRIERI CITTA' DI VOLTERRA

TITOLO I: COSTITUZIONE, FINALITÀ, ATTIVITÀ.

Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata.

E' costituita in Volterra una associazione di volontariato, denominata "GRUPPO STORICO SBANDIERATORI E BALESTRIERI CITTA' DI VOLTERRA APS", più avanti chiamata per brevità "Gruppo" o "associazione", con sede legale nel Comune di Volterra, disciplinata dal presente statuto, dal codice civile, dal decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, di seguito denominato "Codice del Terzo settore", e con durata illimitata. La data ufficiale di costituzione del Gruppo è il 1° novembre 1978.

Tutti gli associati sono vincolati all'osservanza dello statuto sociale.

Il presente statuto è interpretato nel rispetto dei principi generali della Costituzione Italiana e del Codice civile
L'associazione è apolitica ed apartitica, e garantisce la piena democraticità della struttura.

Art. 2 - Scopo, finalità e attività.

Il Gruppo non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Finalità primaria del Gruppo è quella di tenere in vita e far rivivere nei Cittadini tutti, ma in special modo nelle giovani generazioni, le antiche documentate tradizioni storiche della Città di Volterra, e più specificatamente quelle relative all'arte della bandiera e della balestra, nonché quella di farne conoscere la storia e la civiltà, sia in campo nazionale che internazionale.

Le finalità di cui al primo comma sono perseguite principalmente mediante l'organizzazione di manifestazioni basate sulle discipline degli "antichi sport della bandiera e della balestra", discipline che devono anche costituire, per i giovani che le praticano, un importante momento di formazione civile, culturale e morale anche al fine di prevenire il disagio e l'isolamento.

Il Gruppo partecipa anche ai progetti delle scuole di ogni ordine e grado con attività destinate a far conoscere lo sport della Bandiera e le antiche tradizioni storiche della città di Volterra a tutti gli studenti.

Inoltre, il Gruppo organizza, in un'ottica di coinvolgimento e prevenzione di ogni situazione di disagio ed emarginazione, attività utili al funzionamento dell'associazione e di supporto dell'attività legata alla disciplina degli "antichi sport della bandiera e della balestra".

Il Gruppo potrà altresì partecipare a manifestazioni sportive, storiche o folkloristiche, sia civili che religiose, organizzate da terzi nella stessa città o in campo nazionale ed internazionale, previa idonea programmazione.

La partecipazione alle suddette manifestazioni è decisa dal Consiglio Direttivo del Gruppo, che ne dispone i programmi, i quali non potranno essere in contrasto con il presente Statuto.

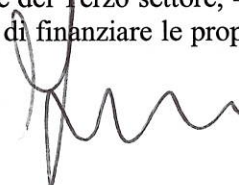
Le attività di interesse generale svolte dal Gruppo e previste nel suddetto articolo 5, sono le seguenti:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata".

Il Gruppo non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Il Gruppo può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

Il Gruppo può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività



di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 - Componente atletico-figurativa.

È istituita la Componente atletico-figurativa, che costituisce il nucleo essenziale e fondamentale della vita del Gruppo e di fatto realizza le attività indicate dall'articolo 2.

È costituita dai seguenti gruppi:

- a) Gruppo Figuranti.
- b) Gruppo Sbandieratori.
- c) Gruppo Musici.
- d) Gruppo Balestrieri.
- e) Altri eventuali gruppi che dovessero sorgere a seguito di ricerche storiche.

Possono far parte della Componente Atletico-figurativa, oltre ai soci del Gruppo, persone che ne condividono le finalità.

Ogni membro, per consapevole accettazione, assume l'obbligo di osservare lo statuto ed i regolamenti sociali e federali e si impegna:

- a) ad osservare con lealtà e disciplina le norme che regolano lo sport della bandiera e della balestra;
- b) a partecipare all'attività ed alle manifestazioni sociali;
- c) a contribuire alle necessità economiche sociali;
- d) a non adire altre Autorità che non siano quelle sociali o federali per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura, connesse all'attività espletata nell'ambito del Gruppo.

TITOLO II: SOCI

Art. 4 - Soci.

Possono far parte dell'associazione, in numero illimitato ma non inferiore al numero stabilito dalla legge, tutti coloro che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

La richiesta di adesione va presentata all'Organo di Amministrazione in forma scritta e l'aspirante socio deve dichiarare di condividere le finalità del Gruppo, di accettarne senza alcuna riserva lo statuto e i regolamenti nonché, presa visione della informativa relativa alla privacy, di consentire il trattamento dei dati personali.

Se a richiedere l'ammissione all'associazione è un soggetto minore d'età, la domanda d'iscrizione dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. I soci minorenni hanno il diritto di partecipare a tutte le attività del Gruppo e di votare all'assemblea, anche se non possono essere eletti nelle cariche associative fino al compimento del 18° anno di età.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

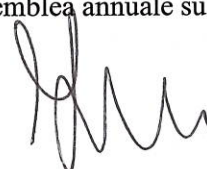
Art. 5 - Categorie di Soci.

Gli associati sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- a) Ordinari.
- c) Fondatori.
- d) Onorari.

Art. 6 - Soci Ordinari.

Sono soci ordinari tutti coloro che a qualunque titolo partecipano alle attività del Gruppo prestando volontariamente la propria opera e che pagano la quota associativa annuale eventualmente stabilita dalla Assemblea annuale su eventuale proposta del Consiglio direttivo.



Art. 7 - Soci Fondatori.

Sono Soci Fondatori coloro che a suo tempo raccolsero l'invito dell'A.V.I.S. a formare un Comitato per l'organizzazione di un gruppo di figuranti che rappresentasse la Città di Volterra, così costituendo, con il loro lungimirante impegno, le basi per la nascita del Gruppo.

Di tali Soci, l'elenco in calce al presente Statuto ne costituisce parte integrante.

Art. 8 - Soci Onorari.

Sono Soci Onorari:

Il Sindaco del Comune di Volterra

- a) Il Presidente della Cassa di Risparmio di Volterra spa.
- b) Il Presidente della sezione zonale AVIS.
- c) Il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra.

Art. 9 – Diritti e Obblighi dei soci.

I soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

I soci hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

Art. 10 - Perdita della qualifica di Socio.

La qualifica di socio si può perdere per:

- a) recesso volontario e motivato;
- b) esclusione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali o materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi del Gruppo.
L'esclusione viene deliberata dall'Assemblea dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente al socio che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
- c) decesso;
- d) mancato pagamento della quota associativa qualora l'Assemblea ne abbia stabilito l'applicazione;
- e) mancata partecipazione del socio alla vita del Gruppo, cumulando almeno due assenze continuative non giustificate alle assemblee.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme eventualmente versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

TITOLO III: ORGANI SOCIALI

Art. 11 - Organi.

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei Soci;



- il Consiglio direttivo, in qualità di Organo di amministrazione;
- il Collegio dei Revisori o l'Organo di controllo, in caso di superamento delle soglie di Legge (art. 30 del Codice del Terzo settore).

Art. 12 - Assemblea.

L'Assemblea è formata da tutti i soci del Gruppo ed è presieduta dal presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente. Il Presidente può nominare o far eleggere un Presidente dell'Assemblea fra i soci presenti.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Nel caso di assenza di entrambi, l'Assemblea elegge un proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario con il compito di redigere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Hanno diritto di voto tutti i soci

Art. 13 - Assemblea: convocazione.

L'Assemblea dei Soci deve essere convocata dal Consiglio Direttivo, in seduta ordinaria, almeno una volta all'anno entro il trenta Aprile per approvare la previsione di spesa, il bilancio di esercizio e la relazione morale.

Essa può essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta almeno un quinto dei Soci.

La convocazione avviene tramite avviso scritto contenente la data e le ore della prima e della seconda convocazione nonché l'ordine del giorno, e deve essere inviata *a mezzo posta ordinaria, email o consegna a mano* ad ogni socio almeno cinque giorni prima.

L'Assemblea è considerata valida in prima convocazione quando sono presenti almeno il 50% + 1 dei soci in proprio o per delega, in seconda convocazione è considerata valida qualunque sia il numero dei soci in proprio o per delega.

Art. 14 - Assemblea: competenze.

L'Assemblea dei soci delibera su:

- a) le direttive generali dell'attività del Gruppo e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- b) la previsione di spesa sulla base di un programma annuale presentato dal Consiglio Direttivo;
- c) il bilancio di esercizio;
- d) la relazione consuntiva e programmatica del Presidente;
- e) regolamenti interni;
- f) ammissione, ed esclusione dei soci, anche su eventuale proposta del Consiglio Direttivo;
- g) scioglimento e la liquidazione dell'associazione nonché in ordine alla devoluzione del suo patrimonio: per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci;
- h) nomina e revoca i componenti degli organi associativi; in particolare, elegge ogni tre anni il Consiglio direttivo composto da nove membri, scelti tra i soci ed elegge, anche al di fuori del suo seno, i Revisori dei conti, due effettivi e due supplenti, che costituiscono il Collegio dei revisori, a maggioranza del 50% + 1 dei soci;
- i) responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo Settore, con il voto favorevole della metà più uno degli associati, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- k) modifica dello Statuto, a maggioranza dei $\frac{2}{3}$ dei soci;
- l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Ogni deliberazione avviene a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte di almeno i due terzi dei presenti.

Le deliberazioni vengono approvate a maggioranza assoluta dei presenti.

Delle deliberazioni della assemblea viene redatto apposito verbale.

Art. 15 – Consiglio Direttivo: Organo di amministrazione.

Il Consiglio Direttivo, in qualità di Organo di amministrazione, è costituito da 9 (nove) membri eletti dall'Assemblea dei Soci ai sensi del precedente articolo 14.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Entro quindici giorni dalla data della sua elezione, il Consiglio Direttivo:

- nomina nel suo seno, a maggioranza assoluta dei membri in carica, il Presidente;
- nomina altresì tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei votanti, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere;
- assegna gli incarichi dei settori di responsabilità di cui al successivo articolo 17.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. Nel caso che un Consigliere cessi dal suo incarico prima della fine del mandato, esso viene surrogato dal Socio che nelle ultime elezioni risulti il primo dei non eletti. A parità di preferenze riportate, la surroga avviene facendo prevalere il criterio dell'anzianità di appartenenza al Gruppo e, successivamente, quello dell'anzianità anagrafica.

Il consigliere sostituito dovrà essere confermato dall'Assemblea dei soci nella prima riunione utile.

Le cariche possono essere riconfermate per un numero indefinito di volte.

Le sostituzioni effettuate nel corso del periodo suindicato decadono allo scadere del medesimo.

Art. 16 - Consiglio Direttivo: competenze.

Il Consiglio direttivo ha le seguenti competenze:

- a) predispone e realizza i programmi annuali di attività del Gruppo, seguendo le indicazioni dell'Assemblea;
- b) delibera sulla partecipazione del Gruppo alle varie manifestazioni;
- c) predispone la previsione annuale di spesa e il bilancio di esercizio;
- d) propone l'ammissione di nuovi soci ed adotta i provvedimenti relativi agli stessi, ivi compresi quelle delle proposte di recesso dimissioni e delle revoche della qualità di socio;
- e) propone il conferimento e la revoca della qualità di socio Onorario;
- f) nomina, quando ne ravvisi la necessità anche al di fuori del proprio seno, eventuali commissioni di lavoro;
- g) ha la facoltà di coinvolgere ~~a- che~~ al suo interno, soltanto a titolo consultivo, quelle persone che, per particolari qualità, possono portare il loro contributo al Gruppo;
- h) convoca annualmente l'Assemblea dei Soci;
- i) stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- j) cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Art. 17 - Consiglio Direttivo: settori di responsabilità.

Il Consiglio Direttivo individua e determina gli specifici settori delle diverse attività che complessivamente concorrono al funzionamento del Gruppo e li assegna ai suoi componenti. I Consiglieri ai quali sono affidati tali settori ne sono direttamente e personalmente responsabili. Essi possono avvalersi, quando ne ravvisino la necessità, di collaboratori anche esterni.

E' facoltà del Consiglio Direttivo revocare, per motivate ragioni, l'assegnazione degli incarichi suddetti. In tale caso, o quando un Consigliere vi rinunci volontariamente, gli incarichi vacanti dovranno essere riassegnati fra gli altri Consiglieri.

Art. 18 - Consiglio Direttivo: convocazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o qualora ne facciano richiesta almeno 4 (quattro) Consiglieri.

Art. 19 - Consiglio Direttivo: deliberazioni.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei membri in carica.

Salvo il caso della elezione del Presidente, per la quale occorre la maggioranza assoluta dei voti dei componenti in carica, il Consiglio Direttivo adotta tutte le altre deliberazioni a maggioranza assoluta dei votanti. Le astensioni sono computate nel numero dei voti espressi. In caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente.

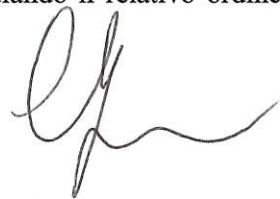
Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è redatto apposito verbale.

I Soci hanno facoltà di prendere visione di tutti gli atti e le delibere adottate dal Consiglio Direttivo.

Art. 20 - Il Presidente.

Il Presidente è eletto in seno al Consiglio Direttivo. Egli:

- rappresenta l'associazione di fronte a terzi e sta in giudizio per conto della stessa;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo ogniqualvolta ne ravvisi la necessità, formulando il relativo ordine del giorno;



- sovrintende all'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo, coordinando le competenze di settore assegnate ai singoli Consiglieri;
 - assume tutte quelle decisioni di carattere ordinario che ritiene opportune per lo svolgimento dell'attività del Gruppo, ma di dette decisioni è tenuto ad informare il Consiglio Direttivo nella sua prima seduta utile per la necessaria ratifica;
 - può conferire delega temporanea di una o più di una delle sue funzioni a qualsiasi membro del Consiglio Direttivo.
- In caso di sua assenza od impedimento, le funzioni del Presidente vengono assunte dal Vicepresidente.

Art. 21 - Il Vicepresidente.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le funzioni di Presidente saranno svolte dal Vicepresidente, il quale convocherà il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera di conferimento dell'incarico. Nei confronti degli associati e dei terzi (persone fisiche o giuridiche che siano), la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento o cessazione dalla carica del Presidente.

Art. 22 - Il Segretario.

Il Segretario assiste il Presidente ed è eletto dal Consiglio Direttivo. Suoi compiti sono in particolare:

- la redazione di tutti i verbali dell'Assemblea e dei soci del Consiglio Direttivo;
- la verifica della regolarità della costituzione e della convocazione dell'Assemblea dei soci e della validità a parteciparvi;
- la tenuta aggiornata del "Libro dei Soci";
- l'esame e il disbrigo della corrispondenza.

Art. 23 - Il Tesoriere.

E' il consigliere al quale spetta il compito di tenere, controllare e aggiornare i libri contabili, conservando la documentazione che ad essi sottende, curare la gestione della cassa dell'associazione e predisporre il bilancio di esercizio con relativa relazione contabile. Inoltre è suo compito la riscossione delle entrate in favore dell'associazione e il pagamento delle spese dalla stessa sostenute.

Art. 24 - Collegio dei Revisori o Organo di controllo.

Il Collegio dei Revisori è composto da due membri, eletti dall'Assemblea dei Soci. Dura in carica tre anni. In caso di assenza di uno o di entrambi dei Revisori effettivi, subentra il successivo dei non eletti. La carica di revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

Il collegio svolge le seguenti funzioni:

- verifica annuale della cassa, dei documenti e delle registrazioni contabili con conseguente redazione del verbale;
- verifica del bilancio di esercizio e del preventivo annuale prima della loro presentazione all'Assemblea;
- redazione della Relazione annuale al bilancio di esercizio e sua presentazione all'Assemblea.

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

Art. 25 - Gratuità delle cariche sociali.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

TITOLO IV: PATRIMONIO.

Art. 26 - Patrimonio.

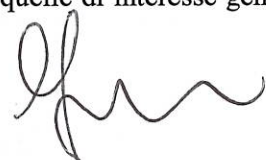
L'esercizio sociale della associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini di cui al precedente comma, il Gruppo ha divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 27 – Risorse Economiche

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore



Art. 28 – Bilancio di esercizio

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

TITOLO V: DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 29 - Norme residuali

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Art. 30 - Validità.

Il presente Statuto entra in vigore immediatamente dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci, ed annulla e sostituisce quello in vigore approvato il 11/04/2013.

Approvato nell'Assemblea dei Soci nella seduta straordinaria del giorno 14 giugno 2019.

SOCI FONDATORI

- 1 - BAGNOLI GIORGIO
- 2 - BARONCINI SERGIO
- 3 - BARONTI GIANCARLO
- 4 - BARTOLINI PAOLO
- 5 - BAVONI UMBERTO
- 6 - BIACCHETTI MARIO
- 7 - BOCCI mons. MARIO
- 8 - BORGHESI FLAVIO
- 9 - CASINI RENATO
- 10- CATENI GABRIELE
- 11- CIGNA SILVANO
- 12- DELL'AIUTO PAOLO
- 13- FERRINI PAOLO
- 14 - GHELLI PAOLO
- 15 - GHELLI ROSANNA
- 16 - GIANFALDONI GIANFRANCO
- 17 - GIOVANNELLI MARTA
- 18 - GIUSTARINI ANNA
- 19 - LAZZERI CARLO
- 20 - LAZZERI GABRIELE
- 21 - LESSI FRANCO
- 22 - MASI GIULIANO
- 23 - NINCI MARIA CRISTINA
- 24 - PASQUINELLI OTELLO
- 25 - POCCI REMO
- 26 - TRINCIARELLI ANITA

Date di approvazione dei precedenti Statuti o loro modifiche: I - 08.11.80; II - 18.02.84; III - 20.03.93; IV - 26.06.1998 – V- 24-11-2007 – VI 11/04/2013



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI ROMA
UFFICIO TERRITORIALE DI ROMA DECA
SPORTELLO DI VOLTERRA

19 LUG. 2019

Registrato li° 1379 SEGRETERIA

IL FUNZIONARIO
Gabriella Stanislai (*)

(*) *Firma su Delega del Direttore Provinciale
Carlo M. Scari*
Stavros G. K. Kip

